



FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO

STATUTO

Art.1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO".

La denominazione puo' essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalita' della Fondazione si esplicano in ambito nazionale.

Art.2

Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Barzano'.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere istituiti sul territorio nazionale.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalita' sociali, culturali e di ricerca.

Essa ha per scopo lo studio e lo sviluppo di una cultura politica che si fondi sul principio di sussidiarieta'.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione intende esercitare attivita' di studio e ricerca, informazione, formazione e divulgazione. Essa rivolge la propria attivita' a tutti quei cittadini che a livello locale o nazionale, sociale o politico, con il proprio studio o la propria intrapresa, intendono impegnarsi nello studio e nell'applicazione di modelli di sussidiarieta'.

La fondazione potra' altresì impegnarsi nella raccolta fondi e nel sostegno di esperienze sociali che studiano o realizzano il principio di sussidiarieta'.

La Fondazione, inoltre, per il raggiungimento del proprio scopo, potra' organizzare ogni altra iniziativa volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorita' competenti relativamente alle problematiche oggetto delle proprie finalita'.

Essa potra' inoltre realizzare strumenti informativi e divulgativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potra', inoltre, intraprendere le seguenti azioni:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attivita';
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati;
- erogare borse di studio.

La Fondazione intende valorizzare le reti sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che fondano la loro opera sul principio di sussidiarietà.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e soggetti lucrativi, enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale e aderire ad associazioni ed enti aventi scopi non contrastanti con i propri.

Art. 4

Fondo di dotazione - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 5

Fondo di gestione - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio come costituito ai sensi del precedente articolo 4;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e degli Aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse.

Dette entrate, unitamente a qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluiscono automaticamente al Fondo di gestione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.

Il bilancio d'esercizio deve essere messo a disposizione di tutti i Fondatori che facciano richiesta di presa in visione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle finalita' statutarie.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge.

Art. 7 Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche, giuridiche, le societa' e gli enti privi di personalita' giuridica che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro che verra' determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attraverso altre modalita' stabilite dal Consiglio di Amministrazione con proprio Regolamento, che disciplina le condizioni della adesione e della esclusione o revoca dalla qualifica di "Aderente".

La domanda di adesione deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce anche la durata della qualifica di "Aderente" in relazione alla natura e alla entita' del conferimento o dell'attivita' prestata.

Art.8 Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche, le societa' e gli enti privi di personalita' giuridica che, a giudizio del Presidente, abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attivita' della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori su indicazione del Presidente.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volonta', mentre i Fondatori diversi dalle persone fisiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero fino a espressione di diversa volonta'.

I Fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Comitato Scientifico e Direttivo

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato Scientifico e Direttivo tra persone di comprovata esperienza stabilendone numero, durata in carica, emolumenti e funzioni.

Art. 10 **Benefattori**

Il Consiglio di Amministrazione puo' attribuire la qualifica di Benefattori a persone fisiche e giuridiche, societa' ed enti privi di personalita' giuridica che contribuiscono con significativi apporti di beni e denaro all'opera della fondazione.

I Benefattori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla fondazione, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalita' della stessa.

La qualifica di Benefattore e' compatibile con quella di Fondatore.

Art. 11 **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione

- l'assemblea dei Fondatori;
- l'assemblea degli Aderenti, se esistente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 **L'assemblea dei Fondatori**

L'assemblea dei Fondatori e' convocata in unica convocazione dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunata, e' valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Essa puo' altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Ogni Fondatore puo' farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Fondatore.

Ogni Fondatore non puo' essere portatore di piu' di due deleghe.

L'assemblea delibera sul numero - non inferiore a cinque - dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla nomina dei consiglieri, su proposta del Presidente, ed eventualmente del Presidente stesso, sulla durata in carica degli stessi secondo quanto disposto dai successivi articoli 14 et 17, sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e sulla cooptazione di nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 8.

L'assemblea delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

L'assemblea dei Fondatori puo' richiedere al Consiglio di Amministrazioni le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonche' prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 13

L'assemblea degli Aderenti

L'assemblea degli Aderenti esiste ed e' atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente statuto nel momento in cui vi siano almeno tre soggetti con la qualifica di Aderente.

Essa e' convocata in unica convocazione dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunata, e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Essa puo' altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Nell'Assemblea ogni Aderente ha diritto ad un voto.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da un numero di membri, non inferiore a cinque compreso il Presidente, stabilito dall'assemblea dei Fondatori e la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio e' nominato per la prima volta in atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Presidente. Nel caso in cui il Presidente presenti nomi non considerati eleggibili dall'assemblea dei Fondatori, egli dovra' presentare dei nuovi nominativi.

In ogni caso, l'assemblea dei Fondatori dovra' scegliere i membri del Consiglio di Amministrazione tra i nomi indicati dal Presidente. Il Presidente puo', anche con comportamento concludente, rinunciare a tale diritto di indicazione.

Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione anche coloro che rivestono la qualifica di Aderenti, Fondatori, Benefattori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La durata della carica di Presidente e' stabilita anche diversamente, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che restera' in carica sino alla decorrenza del termine degli altri, dandone comunicazione all'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione puo' attribuire a degli Aderenti o a dei Fondatori la qualifica di Delegati Territoriali che hanno lo scopo di promuovere l'attivita' della Fondazione sul territorio, entro i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto all'assemblea dei Fondatori e all'assemblea degli Aderenti.

In particolare provvede a:

- nominare uno o due Vice Presidenti;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, la cui redazione e' obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredita', legati e donazioni nonche' all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

- accettare la domanda di adesione alla Fondazione degli Aderenti stabilendone durata, requisiti e quota;
- attribuire la qualifica di Benefattore ai sensi del precedente articolo 10;
- proporre all'Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare parte della Fondazione come soci fondatori ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- nominare i membri del Comitato Scientifico e di Indirizzo fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
- istituire gruppi di lavoro su materie relative alle finalita' istituzionali della fondazione;
- nominare il Comitato Esecutivo;
- nominare il Segretario Generale;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Esso inoltre approva un regolamento che stabilisca le modalita' di funzionamento della Fondazione e propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio puo' delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

Art. 15

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno meta' dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalita' di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso puo' contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e puo' stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. Esso e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere indicato dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente della riunione; il verbale viene senza indugio trascritto su apposito libro da tenersi con le modalita' previste per l'omologo libro delle societa' per azioni.

Art. 16

Comitato Esecutivo

Il Consiglio puo' nominare un Comitato Esecutivo, di cui fanno parte di diritto il Presidente e i Vice-Presidenti, cui delegare parte delle proprie funzioni.

Il Comitato Esecutivo e' composto da un numero di membri variabile da tre a sette, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì i poteri e le modalita' di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo decade alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal Vice presidente o dal componente più anziano di età.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Non può costituire oggetto di delega al Comitato Esecutivo l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 17 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli è nominato dai soci Fondatori, che determineranno la sua durata in carica.

Egli propone all'Assemblea dei Fondatori i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ad ai Vice Presidenti. In caso di assenza o di impedimento il Presidente, il Vice o i Vice Presidente svolgono funzioni vicarie del Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Almeno una volta l'anno il Presidente - o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso indicato - relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;

Art. 18 Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dal Comitato Esecutivo, coadiuva il Consiglio e il Comitato Esecutivo, dei quali attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.

Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e collabora alla gestione finanziaria e alla amministrazione della Fondazione.

Art. 19

Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea dei fondatori nomina un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Nel caso in cui venga eletto un Collegio dei Revisori, esso e' composto da tre membri effettivi e due supplenti; la designazione del Presidente spetta all'assemblea dei fondatori.

Il revisore o il collegio dei revisori:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicit  almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilit  sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se e' conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio.

Il revisore o il collegio dei revisori possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e possono procedere ad ispezioni anche individuali.

Restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Revisore dei Conti e il Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa, e' obbligatorio devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le modalita' di liquidazione sono quelle previste dalle norme di attuazione del codice civile; non e' ammessa la preventiva designazione dei liquidatori nello statuto.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilit  dei soggetti concedenti.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.